

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-653 del 06/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INDUSTRIAL WEAR SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 1 - Fiumana. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito nel Comune di Civitella di Romagna, Via Carini n. 9 - Cusercoli
Proposta	n. PDET-AMB-2024-689 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INDUSTRIAL WEAR SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 1 - Fiumana. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito nel Comune di Civitella di Romagna, Via Carini n. 9 - Cusercoli

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Atteso che in data 18/05/2023 è stata presentata al Comune di Civitella di Romagna istanza di Permesso di Costruire per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento di capannone artigianale per l'insediamento di un calzaturificio in Comune di Civitella di Romagna, via Carini n. 9 - Cusercoli;

Vista l'indizione della Conferenza di Servizi Prot. Com.le 7825 del 01/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/134072 del 02/08/2023;

Vista la domanda presentata al Comune di Civitella di Romagna in data 03/10/2023, acquisita ai Prot. Com.li 9842-9843 e da Arpae ai PG/2023/169045-169070-170703, da INDUSTRIAL WEAR SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 1 - Fiumana, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, quale endoprocedimento ricompreso nel procedimento di cui alla indizione della Conferenza di servizi del 01/08/2023 relativo ad intervento di ristrutturazione con ampliamento di capannone artigianale, per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito nel Comune di Civitella di Romagna, Via Carini n. 9 - Cusercoli, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che in data 02/11/2023 ed in data 09/11/2023 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2023/186292-191002-190992;

Considerato che in data 19/12/2023 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera";

Visto che con nota PG/2023/215529 del 19/12/2023 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 19/12/2023, ha comunicato al Comune di Civitella di Romagna, ai sensi dell'art 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

Dato atto che il Comune di Civitella di Romagna con Prot. Com.le 12992 del 20/12/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/218445 del 22/12/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/215529 del 19/12/2023;

Visto che con PEC del 19/01/2024, acquisita al PG/2024/11650, il Comune di Civitella di Romagna ha inoltrato le osservazioni trasmesse dalla Ditta in data 17/01/2024, a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/02/2024, ove il Responsabile dell'endoprocedimento valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive, con riserva, espresse dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla Osta Prot. Com.le 1199 del 01/02/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/20631;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di INDUSTRIAL WEAR SRL, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **INDUSTRIAL WEAR SRL** (C.F./P.IVA 03353860400) avente sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 1 - Fiumana, **per lo stabilimento di fabbricazione calzature, sito nel Comune di Civitella di Romagna, Via Carini n. 9 - Cusercoli**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), quale endoprocedimento ricompreso nel procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ad intervento di ristrutturazione con ampliamento di capannone per l'insediamento di un calzaturificio, ricomprendendo nell'AUA anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Il Comune di Civitella di Romagna, con riferimento alla richiesta di Permesso di Costruire di cui sopra, con la stessa nota P.G.N. 7825 del 01/08/2023 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, invitando a parteciparvi:

- Arpae di Forlì-Cesena;
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- AUSL della Romagna - Sede di Forlì;
- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
- Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi dell'inserimento delle nuove emissioni di seguito indicate:

EMISSIONE E1 – Zona di rasatura e cardatura delle tomaie;

EMISSIONE E2 – Zone di incollaggio puntuali, colata TPU e incollaggio con termoplastico;

EMISSIONE E3 – Zone di iniezione del PU, zone di finissaggio manuale, zone di distribuzione del distaccante, zona di pulizia viti.

Con nota PG/2023/171287 del 10/10/2023, aggiornata in data 23/11/2023 PG/2023/199652, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

La relazione tecnica del 18/12/2023 PG/2023/215500 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contiene una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato (con correzione di eventuali refusi):

(..omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

(..omissis..)

Premesso che le SDS non permettono, in alcuni casi, di stimare la % di COV contenuta nel prodotto, la ditta nella lettera di accompagnamento alle integrazioni dichiara quanto segue:

“alcune sostanze che impiegheremo sono miscele, pertanto la loro composizione non viene espressa con valori esatti percentuali delle singole sostanze che le compongono - si indicano infatti dei range anche abbastanza ampi - ed è proprio per questo che i produttori non indicano una %COV esatta relativamente al prodotto. Inoltre, i quantitativi utilizzati di ogni singola sostanza, sono stati calcolati in maniera teorica - ipotizzando i consumi per eccesso - in considerazione del fatto che ad oggi non abbiamo una produzione sulla quale eseguire test o da prendere come esempio per valutare i consumi reali di prodotto. Premesso quanto sopra, riuscire ad indicare una %COV

calcolata in maniera esatta e che sia anche attendibile relativamente ad un impianto non attivo, è abbastanza improbabile.”

In base ai dati forniti, dunque, questo Servizio Territoriale non è in grado di valutare la quantità di COV immessi nel ciclo produttivo.

La ditta non rientra nel campo di applicazione dell'art. 275, ma vista la difficoltà a stimare i consumi e la incertezza sull'esatta composizione in termini di COV, si ritiene utile la tenuta di un registro dei consumi vidimato da Arpae.

Dall'analisi delle schede di sicurezza delle materie prime o ausiliarie utilizzate l'azienda dichiara che non vengono utilizzate nel ciclo produttivo che genera emissioni, sostanze o miscele rientranti nell'art. 271 comma 7-bis Dlgs 152/06 e s.m.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

CARATTERISTICHE DEI PUNTI IN EMISSIONE

(...Omissis...)

EMISSIONE E1 RASPATURA CARDATURA DELLE TOMAIA

La forma, rivestita dalla tomaia, viene prelevata dalla linea e sottoposta all'operazione di premonta: i lembi eccedenti della tomaia a seguito dell'operazione di posizionamento del puntale vengono piegati ed incollati con adesivo termoplastico Essebi che, dalla scheda di sicurezza, risulta non contenere sostanze classificate come pericolose. Al termine dell'operazione la forma, con la relativa tomaia, è posizionata sulla linea. Inoltre a seguito dell'operazione di premonta, nell'emissione E1 si effettua l'abrasione dei lembi di tessuto in eccesso. L'operazione è eseguita automaticamente da un robot antropomorfo, e tale attività genera polveri.

Si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 –Reg. 133364). Per cui la ditta deve rispettare il limite di 10 mg/Nmc di Polveri, con obbligo di autocontrollo annuale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.004 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Per cui la ditta deve rispettare i limiti come indicato nella tabella sottostante, con obbligo di autocontrollo annuale

Segue Tabella di riferimento: Emissione E1

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
portata massima	3000 Nmc /h
altezza	10 m
durata	24 h/g
sezione	0,049 mq
impianto di abbattimento	FILTRO A TESSUTO
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E1,
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E1.

EMISSIONE E2 INCOLLAGGIO PUNTALE, COLATA TPU E INCOLLAGGIO CON TERMOPLASTICO

Al punto di emissione E2 vengono convogliate le emissioni derivanti dall'incollaggio del puntale antinfortunistico sulla tomaia attraverso l'azione di un robot antropomorfo. La zona è limitata su un perimetro rettangolare di dimensioni all'incirca di 3x2 m. La colla utilizzata nel processo non prevede solventi chimici ma una base di acqua, è prevista un'aspirazione dedicata, posizionata nei pressi del punto di applicazione del collante compatibilmente agli ingombri del robot antropomorfo.

Per l'attività di incollaggio si fa riferimento al punto 4. Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un limite di emissione per le SOV (espresse come COT) pari a 50 mg/Nmc.

Mentre l'attività di termoformatura colata TPU a caldo rientra al punto 4.5.17 dei Criteri CRIAER FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO Sostanze organiche volatili 200 mg/Nmc, isocianati 5 mg/Nmc.

Nel crier il punto più assimilabile è il 4.5.20 RETICOLAZIONE A CALDO DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO ESPANSO che prevede limiti per le sostanze organiche pari a 50 mg/Nmc.

A parere degli scriventi pertanto la lavorazione specifica rientra nel punto 4.4.4 della DGR 2236/09 che recita: Gli effluenti provenienti dalle operazioni di termoformatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nm³

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	
portata massima	4000 Nmc /h
altezza	10 m
durata	24 h/g
sezione	0,096 mq
impianto di abbattimento	Prefiltro metallico e tasche e filtro a carboni
Inquinanti	Concentrazione massima
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20 mg/Nmc
isocianato	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati cono obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E2
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E2

EMISSIONE E3 INIEZIONE PU, FINISSAGGIO e DISTRIBUZIONE DISTACCANTE

Al punto di emissione nuovo E3 abbiamo un'attività che consiste nell'iniettare sopra al battistrada riscaldato il primo strato di poliuretano, l'iniezione avviene in automatico e a stampo chiuso. In questa fase la tomaia non è ancora saldata alla suola, ma vengono esclusivamente costruiti i primi due strati, sarà la terza iniezione di PU ad unire i due componenti.

Per favorire l'adesione tra lo strato precedentemente iniettato e l'ultimo strato che verrà realizzato (che andrà anche a saldare la tomaia alla suola), il poliuretano viene preriscaldato attraverso l'impiego di una lampada dedicata.

Al di sopra dello strato di poliuretano preriscaldato precedentemente viene iniettato lo strato finale di poliuretano che salda la tomaia alla suola sottostante. Gli strati risultanti sono dunque: battistrada in

TPU – intersuola in poliuretano – seconda intersuola in poliuretano – tomaia. L'iniezione avviene a stampo chiuso.

Le scarpe calzate sulle forme sono soggette ad una prima operazione di finitura, che consiste nella rimozione delle bave di TPU o di PU che possono essersi generate durante il processo di iniezione. L'operazione è eseguita manualmente, non si prevede l'emissione di inquinanti particolari, se non la generazione di grossolani scarti di materiale plastico

Per quanto riguarda l'attività di l'iniezione si fa riferimento all'Allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodo) delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09 e smi e al punto 4.5.17 dei Criteri CRIAER FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO Sostanze organiche volatili 200 mg/Nmc, isocianati 5 mg/Nmc.

Nel crier il punto piu' assimilabile è il 4.5.20 RETICOLAZIONE A CALDO DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO ESPANSO che prevede limiti per le sostanze organiche pari a 50 mg/Nmc.

A parere degli scriventi pertanto la lavorazione specifica rientra nel punto 4.4.4 della DGR 2236/09 che recita: Gli effluenti provenienti dalle operazioni di termoformatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nm³

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	
portata massima	18000 Nmc /h
altezza	10 m
durata	24 h/g
sezione	0,385 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
isocianato	5 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E3
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E3

Osservazioni in materia di gestione degli odori

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.

Per quanto riguarda il consumo di solventi la ditta deve dotarsi di un registro per la tenuta dei consumi onde dimostrare il rispetto della soglia delle 5 tonnellate annue di Composti organici volatili.

Qualora a seguito del rilascio del presente atto dovessero palesarsi problematiche per esalazioni maleodoranti nei confronti del territorio circostante e riconducibili alle emissioni di quest'impianto, richiamato l'art. 272-bis e il §4.3, si provvederà a richiedere in autonomia una rivalutazione dell'autorizzazione alla luce delle legislazione vigente in materia di inquinamento odorigeno".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con nota del 13/12/2023 prot. 2023/0327635/P, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/214420 del 18/12/2023, ha trasmesso al Comune di Civitella il parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni di seguito riportato, come propria determinazione relativamente alla Conferenza di servizi:

“In riscontro alla richiesta in oggetto, pervenuta da ARPAE in data 23/11/2023, esaminata la documentazione presentata dalla Ditta di cui trattasi e le successive integrazioni (ns prot. 2023/0296322/A e ns prot. 2023/0296340/A del 10/11/2023)

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e con la seguente prescrizione:

Preso atto della presenza di impianti di abbattimento a livello delle emissioni E1 ed E2, in relazione all'emissione E3, tenuto conto della portata, della tipologia di emissione e dell'orario di funzionamento dichiarati, si ritiene necessaria la previsione di idoneo impianto di abbattimento dei relativi inquinanti caratterizzanti la suddetta emissione, a tutela della salute dei residenti nelle numerose civili abitazioni in stretta vicinanza territoriale.

Trattasi infatti di attività lavorativa (realizzazione di scarpe antinfortunistiche) classificabile ai sensi del D.M. 05 settembre 1994 come Industria Insalubre di II Classe 11 B, la quale può essere presente in contesto territoriale misto a patto che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le azioni atte a tutelare la salute pubblica dei cittadini residenti nelle vicinanze.

La prescrizione di cui sopra è altresì motivata dalla pericolosità per la salute della tipologia di sostanze coinvolte nelle emissioni convogliate in E3 (di cui alcune classificate come H351_sospettato di provocare il cancro e H361_sospettato di nuocere alla fertilità e al feto) e dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art.271 comma 7 bis Dlgs 152/06 introdotto dal D.Lgs. 102/2020 (“Allo stato attuale, per quanto riguarda il sito di Cusercoli in fase di progettazione, si comunica che non è possibile sostituire i prodotti che si andranno ad utilizzare nel processo produttivo”).

Sulla base del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì sopra riportato, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, non potesse essere accolta positivamente, dal momento che la emissione E3, non era dotata di impianto abbattimento dei Composti Organici Volatili.

La modifica da apportare per rispettare la condizione sopra riportata, ovvero l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento dei Composti Organici Volatili prodotti dalle lavorazioni aspirate e convogliate alla emissione E3, non poteva essere assegnata come prescrizione nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tale modifica prima doveva essere adeguatamente verificata e progettata dal proponente e poi doveva anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la sua autorizzazione.

La condizione per l'assenso indicata come prescrizione nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna del 13/12/2023 prot. 2023/0327635/P costituiva, per quanto sopra argomentato, un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/215529 del 19/12/2023 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 29/11/2023, ha comunicato al Comune di Civitella di Romagna, ai sensi dell'art 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Comune di Civitella di Romagna, con nota prot. n. 12992 del 20/12/2023 acquisita al protocollo PG/2023/218445 del 22/12/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/215529 del 19/12/2023.

Con PEC del 19/01/2024 acquisita al protocollo PG/2024/11650, il Comune di Civitella di Romagna

ha inoltrato a tutti gli Enti le osservazioni del 17/01/2024 trasmesse dalla Ditta a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Con la documentazione presentata a seguito del preavviso di diniego la Ditta ha specificato le motivazioni per cui ritiene di non installare un impianto di abbattimento dei Composti Organici Volatili per l'emissione E3, diversamente da quanto richiesto dal parere di AUSL, oltre a specificare che il valore di portata massima della emissione E3 è pari a 20.000 Nmc/h e che l'altezza di tutti i punti di emissione è pari 10,4 metri;

Con nota del 30/01/2024 prot. 24835, acquisita al prot. PG/2024/18334 del 30/01/2024 l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, a seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta, ha trasmesso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di valutazione delle osservazioni presentate dalla Ditta in oggetto a seguito del relativo preavviso di diniego (ns prot. 0017028/2024 del 23/01/2024), esaminata la documentazione agli atti, in particolare preso atto di quanto testualmente dichiarato nei seguenti punti:

- *(relativamente al componente isocianato_ H351): “ nel nostro processo la reazione chimica avviene a stampo rigorosamente chiuso fino al termine dell'intero processo, eliminando la possibilità della presenza di reagenti tali da poter generare COV per il principio tale per cui, per ottenere il PU, è necessario il totale esaurimento dei prodotti che formano la miscela”*
- *(relativamente al prodotto GRIGIO CH UV D 90516_ H 361): “non viene utilizzato nel processo”, con conseguente re-invio del documento aggiornato (Prodotti utilizzati 271_Agg.12.01.2024)*

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole al superamento dei motivi ostativi, con riserva, a seguito di eventuali future segnalazioni di problematiche igienico sanitarie da parte dei recettori residenziali presenti nelle immediate vicinanze, di proposta di adozione da parte dell'Autorità Sanitaria Comunale, delle azioni e dei provvedimenti di specifica competenza atti a tutelare la salute pubblica”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive, con riserva, espresse dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/215529 del 19/12/2023.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica di cui sopra, ha ritenuto necessario prescrivere quanto di seguito indicato:

- I carboni attivi dell'impianto di abbattimento dell'**emissione E2** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 13.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 03/10/2023 prot. n. 9842-9843, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE GENERATORE costituito da n. 3 caldaie murali 87,4 kW ciascuna a metano relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di calzaturificio **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ZONA DI RASPATURA E CARDATURA DELLE TOMAIE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – ZONE DI INCOLLAGGIO PUNTUALI, COLATA TPU E INCOLLAGGIO CON TERMOPLASTICO

Impianto di abbattimento: filtrazione a 2 stadi (prefiltri sintetici a cella+filtri a tasche ad alta efficienza) + carboni attivi

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10,4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ZONE DI INIEZIONE DEL PU, ZONE DI FINISSAGGIO MANUALE, ZONE DI DISTRIBUZIONE DEL DISTACCANTE, ZONA DI PULIZIA VITI

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10,4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

2. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Civitella di Romagna, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2 ed E3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. I **carboni attivi** dell'impianto di abbattimento dell'**emissione E2** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale e comunque

con frequenza almeno annuale. La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 13.

10. I **consumi mensili** di materie prime contenenti solventi organici, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13, al fine di verificare la non assoggettabilità dell'attività alle disposizioni di cui all'art. 275 (emissioni di COV) del Dlgs 152/06 e smi. L'aumento dei consumi dei prodotti rispetto a quanto indicato nella domanda dovrà essere effettuato nel rispetto delle preventive procedure per modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13.

11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 9, relativamente all'impianto di cui alla **emissione E2**;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime contenenti solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10.;

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di

abbattimento;

- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E2** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.

113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno

eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visti:

- L. 26/10/1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" D.P.R. 142/2004 "Decreto Infrastrutture Stradali";
- L.R. 09/05/2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" D.G.R. 673/04 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico".

Richiamata la valutazione d'impatto acustico a firma del TCA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO del 18/07/2023 Rev 01 e documento integrativo (Rev 2 del 31/10/2023).

Preso atto che sotto il profilo acustico il progetto prevede l'installazione delle seguenti sorgenti sonore:

- S1 – Linea automatica per le tomaie e rotativa:
 - o S1A – Motori pneumatici robot siliconatori (n.3 in totale);
 - o S1B – Motore pneumatico per cardatura (n.1 in totale);
 - o S1C – Aspiratore elettrico (n.1 in totale);
 - o S1D – Giostra scarpe (n.1 in totale);
- S2 – Pompe silos (n.2 in totale);
- S3 – Compressori (n.2 in totale);
- S4 – Impianto di aspirazione:
 - o S4A – Ventilatore e camino emissione ramo polveri (E1);
 - o S4B – Ventilatore e camino emissione ramo TPU (E2);
 - o S4C – Ventilatore e camino emissione ramo PU (E3);
- S5 – Transito mezzo pesante;
- S6 – Pompa di calore (n.1 in totale);
- S7 – UTA (n.1 in totale).

Considerato che l'intervento riguarda un edificio ricadente in area artigiano industriale contornata da edifici residenziali e che il Comune di Civitella di Romagna è privo di una zonizzazione acustica;

Poiché risulta necessario valutare l'efficacia delle opere di contenimento proposte dal TCA al fine di garantire il rispetto dei limiti di Legge;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

Vista l'istruttoria tecnica di Arpa- Sezione Territoriale di Forlì a cui ha fatto seguito il parere favorevole condizionato prot. 16116 del 26/01/2024 assunto al protocollo comunale n. 984 del 26/01/2024;

PRESCRIZIONI

- 1) l'attività dovrà essere svolta nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata;
- 2) preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento indicate nella relazione tecnica e richiamate sopra al "Mitigazioni Acustiche Previste";
- 3) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi corrispondenza dei due recettori maggiormente impattati individuato il primo tra R10/R11 ed il secondo tra R6/R7, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti, da descrivere nella relazione di cui sopra;
- 4) qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere descritte nella relazione di cui al punto 4), indicando posizione e requisiti acustici di tali mitigazioni. Resta comunque fermo che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;
- 5) fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
- 6) l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che: - il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.